



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 635 DEL 02.02.2024

Corte Sportiva di Appello n. 11

Seduta del 02.02.2024

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Paolo Calcagni, Avv. Giancarlo Borrelli

- visto il reclamo presentato dalla Società Olympia Sport avverso il provvedimento del Giudice Sportivo n. 327, di cui al C.U. n°572 del 24/01/2024, relativo alla gara n° 3362 del Campionato Under 15 maschile Silver, con il quale veniva irrogata al tesserato CIRO LEPRE la squalifica per 5 gare per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso e per comportamenti non regolamentari tali da fomentare la reazione del pubblico o dei propri sostenitori [art. 33,1/1c RG rec.,art. 36 RG rec.,art. 35,3 RG rec.];

- sentito il sig. Giovanni Di Franco, Dirigente accompagnatore della Società reclamante, il quale ribadisce quanto riportato nel reclamo, escludendo che il sig. Lepre abbia avuto un comportamento minaccioso, intimidatorio e tendente a fomentare il pubblico; precisa altresì che il sig. Lepre non ha abbandonato il campo di gara dopo l'espulsione, rimanendo sugli spalti;

- sentito il sig. Raffaele Angelillo, tesserato F.I.P., il quale conferma il contenuto del reclamo;

- sentito il reclamante, sig. Ciro Lepre, il quale conferma il contenuto del reclamo, sostenendo di non aver mai offeso o minacciato gli arbitri, ma di aver contestato alcune decisioni arbitrali e di essere entrato in campo, solo a fine gara, per recuperare i ragazzi minorenni;

- sentito l'arbitro Francesco Manna, il quale conferma quanto trascritto nel referto di gara, senza però riferire specificamente quali siano state le offese rivolte agli arbitri ed escludendo che il comportamento del Lepre sia stato minaccioso; riferisce altresì che a fine gara il Lepre si sarebbe avvicinato con i familiari dei genitori, continuando a protestare per le decisioni prese dagli arbitri nel corso della gara; riferisce infine che sempre a fine partita, mentre la squadra del Saviano era in posa per la foto, il tesserato Lepre lo avrebbe invitato ad unirsi alla squadra di casa, per la foto;

- rilevato che all'esito dell'espletata istruttoria, i comportamenti tenuti dal Lepre possono essere inquadrati come irrispettosi o a al più offensivi, dovendosi escludere il comportamento minaccioso e intimidatorio; da escludersi altresì ogni comportamento del Lepre teso a fomentare il pubblico, in quanto peraltro non risulta dallo stesso referto arbitrale alcuna minaccia e/o offesa da parte del pubblico;

- ritenuto infine che non sono applicabili le attenuanti generiche, stanti i precedenti anche specifici a carico del tesserato, Ciro Lepre;

PQM

in parziale accoglimento del reclamo, commina al tesserato Ciro Lepre la sanzione della squalifica per due giornate, ai sensi dell'art. 33,3/1 B e 36RG

Dispone incamerarsi il 40% della tassa reclamo.

Napoli, 02 febbraio 2024

Il Presidente
Avv. Pasquale Raganati